

Comune di Bosio (Alessandria)

2° VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I.

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

N. 6 del 27/03/2019	OGGETTO: Approvazione progetto definitivo della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. – anno 2008 – art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i..
--------------------------------------	--

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Bosio fa parte dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma e, poiché in precedenza faceva parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale redatto ai sensi del Titolo III della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24.02.1992;
- che in data 25.11.1996 è stata approvata, con D.G.R. n. 91-14190, una 1ª Variante al P.R.G.I. limitatamente al solo territorio del Comune di Bosio;
- che con D.C.C. n. 02 del 13.03.2012 è stata approvata la Variante strutturale al P.R.G.I. – anno 2008 limitatamente al solo territorio del Comune di Bosio;
- che successivamente con D.C.C. n. 38 del 17.10.2013 è stata approvata la Variante parziale n. 1 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 17, comma 7° della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di predisporre la variante parziale n. 2 al P.R.G.I. ai sensi dell'art. 17, comma 5°, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Preso atto che la variante parziale n. 2 adottata, unitamente alla D.C.C. n. 19 del 29.11.2018, è stata trasmessa alla Provincia,

Ricordato che le variazioni oggetto della variante parziale n. 2 adottata con D.C.C. n. 19 del 29.11.2018 riguardano:

- 1) cambio di destinazione di due aree da “Aree residenziali di nuovo impianto (C1)” ad “Aree agricole coltivate (E1)”, che si trovano ad est rispetto al centro storico del Comune di Bosio;
- 2) cambio di destinazione di un'area da “Aree residenziali di nuovo impianto (C1)” ad “Aree per attrezzature di interesse comune (F2/b)”, sita ad est rispetto al centro storico del Comune di Bosio;
- 3) ridefinizione della fascia di rispetto della strada a seguito delle modifiche di cui ai punti precedenti;
- 4) cambio di destinazione di un'area da “Aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1)” ad “Aree agricole coltivate (E1)”, in prossimità della Frazione Costa;
- 5) cambio di destinazione di un'area da “Aree residenziali di completamento (B2)” ad “Aree agricole a verde privato (E5)”, sita a sud della Chiesa Parrocchiale a ridosso della Frazione

Spessa;

- 6) cambio di destinazione di un'area da "Aree residenziali di completamento (B2)" ad "Aree agricole coltivate (E1)", in Località Mogliette;
- 7) ridefinizione della fascia di rispetto della strada a seguito della modifica di cui al punto precedente;
- 8) cambio di destinazione di un'area da "Aree residenziali di completamento (B2)" ad "Aree agricole coltivate (E1)", in Frazione Santo Stefano;
- 9) cambio di destinazione di un'area da "Aree residenziali a Piano Esecutivo Convenzionato (C2)" ad "Aree agricole a verde privato (E5)", sita a nord-est del centro abitato di Bosio;
- 10) cambio di destinazione di un'area da "Aree residenziali a Piano esecutivo Convenzionato (C2)" ad "Aree residenziali di completamento (B2)", che si trova a nord-est del centro abitato di Bosio;
- 11) cambio di destinazione di un'area da "Aree residenziali a Piano esecutivo Convenzionato (C2)" ad "Aree agricole coltivate (E1)", sita a nord-est del centro abitato di Bosio;
- 12) correzione di errore materiale contenuto nelle tavole di piano relativa all'inserimento di un fabbricato che risulta inesistente, situato a nord del centro di Bosio lungo Strada comunale Serra Valle-Pagani;
- 13) modifica delle previsioni di P.R.G.I. per puntuale individuazione del nuovo impianto di depurazione e conseguente spostamento della fascia di rispetto;
- 14) correzione di un errore di calcolo all'interno nella "Relazione tecnico-descrittiva" della variante strutturale anno 2008 relativo alle aree B1;
- 15) correzione di errori di calcolo all'interno nella "Relazione tecnico-descrittiva" della variante parziale n.1 al P.R.G.I. anno 2008, delle "aree residenziali di nuovo impianto C1 e C1.1";
- 16) modifica delle N.T.A. all'art. 28, comma 3, dove il riferimento, per le aree di tipo C2, a due piani esecutivi convenzionati è stato modificato ad un solo piano esecutivo in conseguenza delle variazioni di cui ai punti 9), 10) e 11).

Verificato che la deliberazione di adozione della variante sopracitata è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune in data 07.12.2018 e che è stato completato l'iter di pubblicazione previsto dalla Legge,

Considerato che nel periodo consentito (tra il 22.12.2018 ed il 05.01.2019) non sono pervenute osservazioni.

Preso atto che comunque la Provincia di Alessandria, con Decreto del Presidente n. 20 del 03.01.2019, ha espresso parere positivo di compatibilità al Piano Territoriale Provinciale e ai progetti Sovracomunali approvati di cui è a conoscenza e che le modifiche non incidono sul Piano di Classificazione Acustica approvato dall'Amministrazione Comunale, pur ritenendo opportuno supportare quanto dichiarato, relativamente alla compatibilità delle destinazioni con la zonizzazione acustica, inserendo nella Relazione tecnico-descrittiva uno stralcio cartografico del Piano di Zonizzazione Acustica ed una tabella che metta a confronto le classi del vigente con le proposte di variante.

Preso atto che le varianti di cui sopra sono varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto tutte le variazioni elencate al punto precedente soddisfano i punti a), b), c), d), e), f), g), e h) del comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. come di seguito riportato:

- Punto a) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: tutte le variazioni elencate lo soddisfano in quanto non incidono sull'impianto della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008, infatti, nonostante lo stralcio di numerose aree residenziali, ne resta invariata la configurazione generale,

non si modificano (se non quantitativamente) le previsioni di sviluppo del Comune e non vengono alterati i rapporti con gli altri elementi costitutivi del Piano.

Si rileva, oltre a ciò, che quasi tutte le aree residenziali di tipo B2 e C1, ricondotte ad agricole coltivate o ad aree agricole a verde privato con la presente variante, sono disposte sempre in zone marginali rispetto alle aree edificabili esistenti. Anche le porzioni di aree di tipo C2 stralciate (aree residenziali a Piano Esecutivo Convenzionato), situate in Località Frascaria in prossimità del centro abitato di Bosio, come si può constatare dalla tavoletta grafica (tav. n. 6), sono disposte quasi completamente al di là della Strada Vicinale Remlele, in posizione periferica rispetto del nucleo residenziale del centro abitato.

Rimane confermato l'impianto complessivo di P.R.G.I. perché la viabilità, così come le aree a standards urbanistici, rimangono praticamente invariate.

- Punto b) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: tutte le variazioni elencate non modificano in modo significativo la funzionalità delle infrastrutture a livello sovra comunale.

- Punti c) e d) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: le modifiche di cui ai punti 2), 9), 10) e 11) dell'elenco delle variazioni, ovvero, l'incremento delle "Aree per attrezzature di interesse comune (F2/b)" di mq 900 per lo stralcio di un' "Area residenziale di nuovo impianto (C1)" e la riduzione della superficie delle aree a standard previste nel PEC per effetto della riduzione della superficie delle "Aree residenziali a Piano Esecutivo Convenzionato (C2)", (ricordato che si deve tenere in considerazione anche della diminuzione delle aree a standards di mq 100 operata a seguito alla Variante Parziale 1), sono una variante parziale art. 17 comma 5° in quanto riducono la quantità globale delle aree per servizi per meno di 0,5 mq per abitante.

Aree a standards urbanistici (inserite)	mq 900
Aree a standards urbanistici (individuate all'interno delle aree residenziali di nuovo impianto a PEC stralciate) (stralciate)	mq 2450
Aree a standards urbanistici stralciate con la variante parziale n. 1	<u>mq 100</u>
Totale aree a standards urbanistici stralciate	mq 1650

- Punto e) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: tutte le variazioni elencate lo soddisfano perché si ha una diminuzione sia della superficie residenziale sia della cubatura realizzabile sia della capacità insediativa residenziale.

Aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1) (Aree stralciate)	mq 470
Aree residenziali di completamento (B2) (Aree stralciate)	mq 4660
Aree residenziali di completamento (B2) (Aree inserite)	<u>mq 382</u>
	mq 4278
Aree residenziali di nuovo impianto (C1) (Aree stralciate)	mq 1940
Aree residenziali di nuovo impianto a PEC (C2) (Aree stralciate)	mq 12880

- Punto f) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: nessuna variazione interessa aree di tipo produttivo, direzionale, commerciale e turistico-ricettivo.

- Punti g) e h) del 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.: le variazioni non sono relative ad aree caratterizzate da dissesto attivo e da ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.

La capacità insediativa residenziale (C.I.R.), non è aumentata. Gli abitanti insidiabili diminuiscono di 161 unità, tuttavia si conferma la C.I.R. in 3.307 unità anche se essa risulta come risulta dal seguente prospetto di 3.146 unità:

• ABITANTI RESIDENTI	:	1195
• ABITANTI TEMPORANEI	:	900
• VANI VUOTI	:	456
• VANI NUOVI	:	560
• CAMBIO DI DESTINAZIONE	:	<u>35</u>
TOTALE		3146 unità

Vista la D.G.C. n. 5 del 21.02.2019 con la quale si conclude l'iter amministrativo relativo alla valutazione ambientale che, prendendo atto del parere valutativo dell'Organo Tecnico comunale, afferma che la variante parziale n. 2 non deve essere assoggettata a valutazione ambientale strategica.

Considerato che le variazioni non sono in contrasto con il P.T.P., con il P.T.R. e con il P.P.R., rispondono ai criteri di interesse generale e non incidono sull'impianto strutturale del P.R.G.I. e sulle scelte strategiche e sugli obiettivi fissati per l'assetto del territorio e sono nel pubblico interesse.

Visti gli elaborati della variante parziale n. 2 al P.R.G.I. anno 2008 ai sensi dell'art. 17, comma 5°, redatti dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure

Sentita la relazione del Sindaco;

Si procede alla votazione per alzata di mano la quale dà il seguente risultato:

presenti n° 7 - votanti n° 7 - astenuti n°

favorevoli n. 7 - contrari n°

DELIBERA

- di approvare il progetto di Variante parziale n. 2 al P.R.G.I. anno 2008 ai sensi dell'art. 17, comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i., così come redatto dall'Ing. Italo BRUNO di Novi Ligure costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-descrittiva
 - Tav. n. 2.1 Progetto generale delle aree Bosio scala 1:10000
 - Tav. n. 2.1.1 Progetto generale delle aree (parte nord) Bosio scala 1: 5000
 - Tav. n. 3.1.A1 Progetto aree urbanizzate Bosio - Serra - Spessa scala 1: 2000
 - Tav. n. 3.1.A2 Progetto aree urbanizzate Costa – Santo Stefano (Bosio) scala 1: 2000
 - Tav. 9 Planimetria urbanizzazioni: acquedotto - Bosio scala 1:10000
 - Tav. 10 Planimetria urbanizzazioni: gas-metano - Bosio scala 1:10000

- Tav. 11 Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria - Bosio scala 1:10000
- Tav. 12 Planimetria urbanizzazioni: illuminazione pubblica
Individuazione degli edifici strategici con
funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici - Bosio scala 1:10000
- Norme tecniche di attuazione

Di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati della variante parziale n. 2 al P.R.G.I. verranno pubblicati sul sito informatico del Comune.

La presente deliberazione di approvazione ed i relativi allegati devono essere inviati in Provincia ed in Regione entro dieci giorni dalla data di esecutività.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente esecutiva.

(omissis)